

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, FINCATO, POLI, FRANCHI, VESCE, VISCO, CERUTI, ANSELMI, ARMELLIN, BORTOLAMI, BRUNETTO, DAL CASTELLO, DONAZZON, FERRARI WILMO, FRASSON, GOTTARDO, PALMIERI, PELLICANI, PELLIZZARI, RIGHI, ROCELLI, SARETTA, STRUMENDO, TESTA ANTONIO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZUECH

Presentata il 21 febbraio 1989

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il restauro, il recupero e la valorizzazione delle ville venete hanno avuto negli scorsi trenta anni un notevole impulso grazie alla ventennale opera del benemerito Ente per le ville venete, prima, e per la decennale opera dell'Istituto regionale per le ville venete della regione Veneto poi. Le ville artistiche sono però numerose, 4.000 circa, sparse tra le province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, ed occorre una vasta ed urgente azione per accelerare il salvataggio di quelle di loro che stanno cadendo in rovina, nonché il restauro di

altre che hanno bisogno di urgenti interventi radicali, non soltanto per salvare le architetture, ma i tesori che vi sono custoditi come cicli affrescati di notevole livello, stucchi, decorazioni di straordinario interesse artistico.

Nei trenta anni trascorsi, di queste 4.000 ville, circa 600 sono state restaurate in tutto o in parte grazie all'intervento statale prima, regionale poi; altre sono state correttamente restaurate e conservate grazie ai sacrifici dei proprietari, ma si può calcolare che almeno 2.000 ville venete abbisognino di interventi di note-

voli dimensioni. Calcolando la media di interventi in duecento milioni di lire a villa, (bisogna tenere conto che questi edifici sono in genere di grandi proporzioni con cubature sino a 10.000 mc. ed oltre), l'impegno finanziario può essere calcolato, nei prossimi 20 anni, in almeno 400 miliardi di lire per i loro restauri, mentre fra qualche anno occorrerà rimettere mano su parecchie centinaia di ville, già in parte o del tutto restaurate, con lavori di grande manutenzione per almeno 200 miliardi di lire.

Si ritiene quindi necessario un adeguato intervento dello Stato che possa, nel giro di pochi anni, permettere il restauro di una buona parte di questi numerosi edifici d'arte e l'esproprio di ville abbandonate dai proprietari, in affiancamento di quanto l'Istituto regionale per le ville venete va compiendo con uno sforzo mirabile, ma con mezzi non sufficientemente adeguati ad un compito così imponente.

Le ville venete, la cui fama è notevolmente cresciuta in questi ultimi anni in Italia ed all'estero, hanno anche una funzione di grande importanza sociale e culturale, quella di nobilitare una infinità di piccoli centri, di paesi, di comuni in ogni parte più sperduta del Veneto, dando una veste artistica di alto livello anche a piccole e isolate borgate, sparse in ogni dove. Sono elementi di arte e di architettura insostituibili per l'armonia urbanistica e sociale di questi piccoli centri della pianura veneta, rappresentando un punto di arroccamento artistico, al quale fanno spesso corona altri edifici rurali di notevole bellezza vicini, in una sintesi di lineare bellezza che si stempera e si fonde nello splendido paesaggio veneto.

In una regione che si presenta senza città opprimenti, con medie e piccole città a misura d'uomo, con un grande numero di abitanti disseminati, questi eccezionali monumenti d'arte voluti in gran parte nell'epoca in cui Venezia, esaurita la espansione nel Medio Oriente, voleva

rilanciare la vita della terraferma veneta in campo agricolo, economico e sociale, queste ville artistiche, nate come centri di grandi aziende agricole, hanno costituito non soltanto il cuore economico di vaste zone di pianura, ma anche il nucleo culturale sui quali si sono appuntati gli occhi delle vicine borgate, come grande fatto di vita, di umanità, d'arte, di storia, su cui poggiarsi ed elevarsi dalle precedenti modeste e povere condizioni di una campagna piatta, spesso paludosa, qualche volta addirittura inospitale per lunghi secoli di abbandono.

Con i giardini ed i parchi di queste ville monumentali, si sono salvati anche gli ultimi resti di quelle grandi foreste della pianura padana che erano un vanto per la ricchezza degli alberi che contenevano e per la conservazione del clima ambientale in vaste zone dopo i disboscamenti selvaggi che avevano distrutto alberi di alto fusto e rare essenze, di eccezionale bellezza.

Difendere e restaurare le ville venete con i loro giardini e dare loro una adeguata destinazione vuol dire anche salvaguardare l'ambiente dove sono inserite, il morbido paesaggio veneto di pianura, di collina e quella civiltà veneta che al notevole benessere economico conseguito in questi ultimi anni, vuole aggiungere ora quella nobilitazione umana, culturale, artistica e sociale, quel necessario salto di qualità che ha fatto e sta facendo del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia un'oasi felice, un *unicum* di operosità, tranquillità d'animo, al di fuori di quegli attuali episodi di durezza e violenza umana, in buona parte di importazione, che affliggono molte regioni italiane.

La manutenzione ed il restauro delle ville venete sono attualmente di un costo assai elevato in rapporto ai prezzi del settore edile ed alla grandezza spesso spropositata di molti di questi edifici monumentali.

Si deve notare poi che questi fabbricati artistici sono stati eretti nei secoli passati con criteri edilizi spesso molto

sommari e in gran parte senza adeguate fondazioni e con murature prive di qualsiasi isolamento contro l'umidità. L'acqua, per il noto fenomeno della capillarità, inumidisce le murature a diretto contatto con il suolo e poi sale anche a 3-4 metri di altezza. I muri inumiditi possono aumentare il loro peso del 15-20 per cento, creando anche dei cedimenti nei punti dove hanno fondazioni più deboli o addirittura inesistenti ed aumentando l'umidità interna degli ambienti per effetto della continua evaporazione, causando l'abbassamento della temperatura mediamente dai 2 ai 5 gradi. Questo fatto è particolarmente grave nei periodi meno caldi per la difficoltà che si incontra nel riscaldare gli ambienti più grandi.

I costi attuali della manodopera e dei materiali occorrenti per i restauri e la manutenzione sono diventati talmente elevati da rendere quasi impossibile la corretta conservazione delle ville venete. Queste, infatti, abbisognano spesso di interventi particolarmente delicati che richiedono personale altamente specializzato.

Esempio dell'aumento dei costi.

	Anno 1970	Anno 1988
Operaio specializzato all'ora ..	1.500	28.550
Mattoni al migliaio	23.000	250.000
Mattoni a mano al migliaio ...	27.000	700.000
Tegole curve al migliaio	27.000	350.000
Sabbia al mc.	2.000	21.000
Ghiaia al mc.	1.500	19.000
Cemento al quintale	1.500	10.250
Calce al quintale	1.200	11.000
Legname per tavole al mc.	26.500	375.000
Legname per travature al mc.	57.900	515.000

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione ha quindi l'obiettivo di evitare il progressivo decadimento delle ville venete e di mettere in movimento un complesso di opere rilevante dando occupazione ad un notevole numero di lavoratori edili; esso dovrebbe favorire anche la ripresa di alcuni mestieri di elevata qualificazione professionale, come stuccatori, terrazzieri, che purtroppo vanno scomparendo con gravi problemi per la conservazione del nostro patrimonio artistico nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Contributo all'Istituto regionale
per le ville venete).*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente alla regione, a favore dell'Istituto regionale per le ville venete istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo il cui ammontare è determinato dall'articolo 5, da impiegare per le finalità e le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

*(Finalità del contributo — Programma
d'interventi).*

1. L'Istituto finanzia, con il contributo di cui al comma 1, il consolidamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto regionale per le ville venete alle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici di Venezia, del Veneto orientale, di Verona e del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali ed ambientali, con il proprio parere, entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

ART. 3.

(Ripartizione del contributo — Destinatari).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di 7 punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le ville venete, onde farli rientrare nel proprio patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati o anche, mediante idonea convenzione, venduti a enti pubblici e privati che ne garantiscano formalmente la loro conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui al-

l'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

3. L'Istituto regionale per le ville venete approva il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato dall'Istituto stesso. La soprintendenza territorialmente competente può, in caso di inerzia dell'istituto, sostituirsi ad esso.

ART. 4.

(Agevolazioni fiscali).

1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Sono soggetti ad imposta fissa: gli atti necessari alla esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2; gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti, le relative annotazioni e cancellazioni e infine ogni atto relativo alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge della regione Veneto 8 agosto 1979, n. 63.

3. Tutte le spese per l'acquisto di materiali e di prestazione di servizi, che siano necessarie al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 2 sono esenti da qualsiasi imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

ART. 5.

(Determinazione del contributo — Copertura finanziaria).

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 15 miliardi annue.

2. All'onere derivante dal comma 1, nonché dalle minori entrate di cui all'articolo 4, previste in lire 600 milioni annui, si provvede, quanto agli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.